

31) REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI: DETERMINAZIONI**- O M I S S I S -**

Il Consiglio di Amministrazione,

- VISTI il Regolamento Tasse e Contributi, con particolare riferimento all'art. 23, co. 4;
- VISTE le nota del Difensore degli Studenti;
- CONSIDERATO che l'art. 23, comma 4, del Regolamento Tasse e Contributi introduce, in favore del personale tecnico-amministrativo dipendente, un regime contributivo speciale, caratterizzato dal versamento di un contributo onnicomprensivo forfettario, determinato in misura fissa e non correlato ai parametri propri della contribuzione ordinaria;
- che la qualificazione del contributo come "forfettario" e "onnicomprensivo" evidenzia la volontà regolamentare di individuare un importo globale e sostitutivo, incompatibile con l'applicazione di ulteriori riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nell'ambito del regime ordinario;
- altresi che le disposizioni di cui all'art. 23 si configurano quali norme speciali e derogatorie rispetto al sistema generale di contribuzione studentesca e, in quanto tali, sono di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica o estensiva;
- che la previsione secondo cui, decorso il periodo di durata normale del corso, si applica la normativa ordinaria, conferma la natura autonoma, alternativa e non cumulabile del regime forfettario rispetto a quello ordinario;
- RITENUTO pertanto che il contributo forfettario di cui all'art. 23, comma 4, non sia assoggettabile ad ulteriori riduzioni connesse allo status di studente a tempo parziale o ad altre condizioni previste per la generalità degli studenti;
- VISTO il verbale della Commissione di studio per la semplificazione e revisione del Regolamento Tasse e Contributi;
- PRESO ATTO dell'interpretazione proposta dalla richiamata Commissione;
- VISTO tutto quanto riportato in narrativa,

DELIBERA

di approvare l'interpretazione proposta dalla Commissione di studio per la semplificazione e revisione del Regolamento Tasse e Contributi del co. 4 dell'art. 23 nel senso che il contributo forfettario previsto dal richiamato co. 4 dell'art. 23 escluda l'applicazione di ulteriori misure agevolative applicabili alla tassazione ordinaria e che non è pertanto cumulabile con altri esoneri, riduzioni o agevolazioni di carattere economico.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *area offerta formativa e servizi agli studenti.*

IL SEGRETARIO
(dott. Sandro Spataro)

IL PRESIDENTE
(prof.ssa Milena Sinigaglia)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005